



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 261 del 11 MAG. 2020

OGGETTO Rinnovo della convenzione collettiva di tirocinio curriculare - Università degli Studi di Milano, con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 11 MAG. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 261 del 11 MAG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17.01.2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;
- la Regione Lombardia ha emanato in data 07.05.2018, il D.D.S. n. 6286 che prevede nuovi standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale per i tirocini disciplinati dalla D.G.R. n. 7763, ricettiva dei nuovi indirizzi regionali in materia definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni del 25.05.2017;
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 afferma che *"il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"* è equiparato alla figura del lavoratore, così come definita dall'art. 2 del medesimo Decreto, e quindi riconosciuto come "creditore di sicurezza" a tutti gli effetti;

Richiamata la deliberazione n. 547 del 09.11.2017 con cui l'ASST G. Pini/CTO formalizzava con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano, la convenzione della durata di 2 anni (A.A. 2017/2018-2018/2019), per l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento presso le strutture dell'Azienda;

Verificato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali che:

- con e-mail 01.04.2020 prot. n. 5391, la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, ha proposto all'ASST G.Pini/CTO la stipula della convenzione collettiva di tirocinio curriculare, all'uopo inviando bozza di convenzionamento;
- il supporto all'attività di tirocinio formativo non comporta nessun costo per l'Azienda, in quanto la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus garantisce ai tirocinanti:
 - idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;
 - le prestazioni di "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08;
 - la formazione generale ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 261 del 11 MAG. 2020

Atteso pertanto, di approvare il convenzionamento con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per l'espletamento di tirocini curriculari degli studenti dei Corsi di Laurea dell'Università degli Studi di Milano, della durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un periodo di pari durata, previo accordo scritto tra le parti;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare e sottoscrivere il rinnovo della convenzione collettiva di tirocinio curriculare in favore di studenti iscritti presso l'Ateneo, con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano, secondo quanto previsto dal testo della medesima che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che la presente convenzione ha una validità biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione (fino al termine dell'A.A. 2021/2022) fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Corlao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *ML*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *MC*

(Atti n. 2020-1.1.2/1.2.5)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 261 del 11 MAG. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 14 MAG. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE		
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018 n. 6286)		
TRA		
La Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS tramite il Centro Santa Maria		
Nascente - IRCCS con sede in Milano - Via Capecelatro 66, codice fiscale		
n. 04793650583 d'ora in poi denominato "soggetto promotore",		
rappresentata dal Direttore dell'Area Territoriale Nord 1 Dott. Roberto		
Costantini nato a Milano il 28.07.1968		
E		
l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano		
Pini/CTO con sede legale in Milano - Piazza Cardinal Ferrari 1, Codice		
Fiscale e Partita IVA 09320530968, d'ora in poi denominato "soggetto		
ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco		
Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966.		
PREMESSO CHE		
Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17.01.2018 n. 7763 l'attivazione di		
tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto		
il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti		
previsti per l'attivazione dei tirocini.		
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:		
ART. 1		
DEFINIZIONE DEL TIROCINIO		
Il soggetto ospitante ASST G. PINI/CTO si impegna ad accogliere presso		
le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti		
dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente		
1		

“tirocinante” per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore IRCCS Santa Maria Nascente - Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata del tirocinio è indicata nei Progetti formativi Individuali.

2. La durata così definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ART. 3

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto

dal successivo art. 7.

ART. 4

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal Tutor del soggetto promotore e dall'Assistente di tirocinio del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il Tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con l'Assistente di tirocinio del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. L'Assistente di tirocinio del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dall'Assistente di tirocinio, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso

formativo.

ART. 5

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

ART. 6

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

I tirocinanti nell'espletamento delle attività di tirocinio sono coperti da assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, specificatamente:

gli studenti che frequentano i Corsi di Laurea presso la Fondazione risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte dell'Università degli Studi di Milano con UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (responsabilità civile periodo 31.12.2019-31.12.2022) n. polizza 65.171912201 e con UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. n. 78/156035901 (polizza infortuni validità dal 01.10.2017-30.09.2022).

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ART. 7

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI

LUOGHI DI LAVORO

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

La Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS si fa carico:

- della idoneità alla mansione;
- della "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08;
- della formazione generale ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08.

ART. 8

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni collettive).

ART. 9

SOSPENSIONE E RECESSO ANTICIPATO DEL TIROCINIO

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore.

Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a cura e a spese del soggetto promotore, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente; la presente convenzione

è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del
D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il
soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di
competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei
vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

Milano,

Fondazione "Don Carlo Gnocchi" Onlus

Centro Santa Maria Nascente-IRCCS

Il Direttore Area Territoriale Nord 1

Dott. Roberto Costantini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico

Gaetano Pini - CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione collettiva di tirocinio curriculare.pdf;p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC6682F205Z	NON PRESENTE